

Causa C-36/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

22 gennaio 2021

Giudice del rinvio:

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi)

Data della decisione di rinvio:

22 dicembre 2020

Ricorrente:

Sense Visuele Communicatie en Handel vof (anche operante come ditta De Scharrelderij)

Resistente:

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Oggetto del procedimento principale

Il procedimento principale verte su una controversia tra Sense Visuele Communicatie en Handel vof (anche operante come ditta De Scharrelderij) (in prosieguo: la «ricorrente») e il Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministro dell'Agricoltura, della Natura e della Qualità del cibo; in prosieguo: il «resistente»), avente ad oggetto il rifiuto del resistente di risarcire alla ricorrente il danno che essa asserisce di aver subito a seguito di informazioni errate fornite dal resistente circa l'applicazione di una disposizione del diritto dell'Unione.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

La presente domanda, fondata sull'articolo 267 TFUE, verte sull'applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento. Segnatamente, ci si interroga sulla questione se, qualora le informazioni errate fornite da un organo amministrativo nazionale riguardino una precisa disposizione di un atto normativo dell'Unione,

per cui non si può invocare il principio fondamentale dell'Unione di tutela del legittimo affidamento, si possa valutare sulla base del principio nazionale di tutela del legittimo affidamento se detto organo abbia agito illegittimamente, non riconoscendo un risarcimento del danno all'interessato.

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell'Unione osti a che si valuti sulla base del principio nazionale di tutela del legittimo affidamento se un organo amministrativo nazionale abbia suscitato un legittimo affidamento in contrasto con una disposizione di diritto dell'Unione, e pertanto abbia agito illegittimamente ai sensi del diritto nazionale non rimborsando il danno subito da un soggetto per tale motivo, qualora detto soggetto non possa invocare con successo il principio fondamentale dell'Unione di tutela del legittimo affidamento, trattandosi di una precisa disposizione di un atto normativo dell'Unione.

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

Articolo 50 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (in prosieguo: il «regolamento n. 1307/2013»)

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La ricorrente è una società in nome collettivo con due soci: A e B. A è nata il 21 gennaio 1977. La ricorrente gestisce dal 2017 un allevamento di suini da macello.
- 2 Il resistente ha affidato l'attuazione della politica agricola comune nei Paesi Bassi all'Agenzia Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Regio ufficio per le imprese dei Paesi Bassi; in prosieguo: «RVO»). Posto che per il 2018 la ricorrente non disponeva di diritti all'aiuto, essa si è ripetutamente messa in contatto con la RVO per sapere se e come avrebbe potuto ottenere siffatti diritti. Dalle risposte della RVO è emerso che la ricorrente avrebbe potuto beneficiare di diritti all'aiuto dal fondo nazionale per giovani agricoltori in quanto, in un certo momento del 2018, A non aveva ancora compiuto i 41 anni. La RVO ha confermato queste informazioni per posta elettronica e anche sul sito Internet della RVO nel 2018 era precisato che, per poter essere considerato come giovane agricoltore, l'interessato doveva essere di età inferiore ai 41 anni nell'anno della domanda.
- 3 Sulla base di queste informazioni la ricorrente, nella sua domanda unica del 5 aprile 2018, ha chiesto tra l'altro diritti all'aiuto dal fondo nazionale per giovani agricoltori. Il resistente ha respinto tale domanda in quanto, nel 2018, A aveva un'età superiore ai 40 anni – posto che ella ha compiuto 41 anni il 21 gennaio 2018 – e dunque non soddisfaceva il limite di età previsto all'articolo 50,

paragrafo 2, parte iniziale e lettera b), del regolamento n. 1307/2013. Ai sensi di detta disposizione infatti si considerano giovani agricoltori le persone «che non hanno più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda». Con decisione del 22 marzo 2019 (in prosieguo: la «decisione impugnata») il resistente ha dichiarato infondata l'opposizione presentata dalla ricorrente avverso tale rigetto.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 4 Tra le parti nel procedimento principale non è controverso che nel 2018 alla ricorrente non potevano essere assegnati diritti all'aiuto dal fondo nazionale per giovani agricoltori. Tuttavia la ricorrente sostiene di aver subito un danno a causa delle informazioni errate fornite dal resistente, danno che quest'ultimo deve risarcire. Avendo contato sul fatto di avere diritto all'assegnazione di diritti all'aiuto dal fondo nazionale essa infatti non ha acquistato diritti all'aiuto per il 2018, per cui in quell'anno ha perso pagamenti diretti. Secondo la ricorrente, posto che nella decisione impugnata non si è tenuto conto delle informazioni errate summenzionate e del danno da esse derivante, detta decisione sarebbe contraria al principio di tutela del legittimo affidamento e sarebbe pertanto illegittima.
- 5 Il resistente non nega che la ricorrente sia stata informata erroneamente dalla RVO. Tuttavia il resistente afferma che dalla giurisprudenza della Corte discende che il principio di tutela del legittimo affidamento non può essere invocato avverso una precisa disposizione di un atto normativo dell'Unione, come l'articolo 50 del regolamento n. 1307/2013 (v. sentenze del 26 aprile 1988, Krücken, 316/86, EU:C:1988:201, e del 20 giugno 2013, Agroferm, C-568/11, EU:C:2013:407). Un atto di un'autorità nazionale incaricata dell'applicazione del diritto dell'Unione che sia contrario a tale diritto non può infatti creare un legittimo affidamento, neppure in caso di buona fede.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

- 6 La ricorrente poteva presumere, ed era autorizzata a farlo, che la RVO esprimesse il pensiero del resistente. È plausibile che, basandosi sulle informazioni fornite dalla RVO, essa abbia chiesto l'assegnazione di diritti all'aiuto dal fondo nazionale per giovani agricoltori e non abbia acquistato diritti all'aiuto. In questo modo essa ha perso pagamenti diretti ed ha subito un danno. Il presente procedimento verte sulla questione se il resistente abbia violato il principio di tutela del legittimo affidamento e dunque abbia agito illegittimamente non risarcendo detto danno. La ricorrente non sostiene dunque che il resistente debba comunque assegnarle diritti all'aiuto dal fondo nazionale per giovani agricoltori, ma vuole ricevere un risarcimento per il suo danno.
- 7 Dalla giurisprudenza della Corte emerge che, quando gli Stati membri, nell'applicazione del diritto dell'Unione, devono rispettare il principio di diritto dell'Unione del legittimo affidamento, come avviene nel caso di specie, non resta

spazio per applicare anche il principio nazionale di tutela del legittimo affidamento. (v. sentenze del 13 marzo 2008, *Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening*, C-383/06, EU:C:2008:165, punti 52 e 53, e del 20 giugno 2013, *Agroferm*, C-568/11, EU:C:2013:407, punto 51). Da questo il giudice del rinvio desume che, anche se il principio nazionale di tutela del legittimo affidamento offrisse una tutela maggiore per la ricorrente, essa non potrebbe invocarlo con successo. Ciò significa che un affidamento creato da un organo amministrativo nazionale in violazione del diritto dell'Unione non può consentire alla ricorrente di rivendicare diritti all'aiuto dal fondo nazionale per giovani agricoltori.

- 8 Per il giudice del rinvio non è tuttavia evidente se la ricorrente non possa rivendicare neppure il pagamento di un risarcimento ad opera dell'organo amministrativo nazionale per il danno da essa subito per effetto delle informazioni errate fornite dal resistente. In precedenti sentenze il giudice del rinvio ha rinvenuto un margine per valutare, sulla base del principio nazionale di tutela del legittimo affidamento, se l'organo amministrativo nazionale abbia creato un affidamento e se abbia agito illegittimamente non rimborsando il danno che il soggetto ha subito per effetto del medesimo.
- 9 Anche l'avvocato generale Mancini, nelle sue conclusioni dell'11 febbraio 1988 (*Krücken*, 316/86, EU:C:1988:78), ha spiegato che la conclusione che l'operatore interessato non fosse meritevole di tutela sulla base del legittimo affidamento non sottraeva al soggetto leso la possibilità di esperire dinanzi ai giudici nazionali un'azione di risarcimento contro gli uffici responsabili di tale danno. Inoltre nella dottrina dei Paesi Bassi – rinviando alla sentenza della Corte del 16 luglio 1992, *Bélovo* (C-187/91, EU:C:1992:333, punto 11) – non si esclude che le aspettative suscitate da un'autorità amministrativa nazionale in contrasto con il diritto dell'Unione possano rendere necessaria un'azione di risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale.
- 10 Non tutti gli argomenti avanzati dall'avvocato generale Kokott nelle sue conclusioni del 24 gennaio 2013 (*Agroferm*, C-568/11, EU:C:2013:35) sembrano ostare a siffatto risarcimento del danno. L'applicazione del principio di diritto fondamentale dell'Unione di tutela del legittimo affidamento garantisce che il diritto dell'Unione venga applicato allo stesso modo in tutti gli Stati membri e che – in sintesi – da un legittimo affidamento creato in violazione del diritto dell'Unione non possa discendere che il soggetto abbia la possibilità di avanzare pretese contrarie a tale diritto dell'Unione. Un risarcimento del danno che deve essere corrisposto da un organo amministrativo nazionale non grava tuttavia sul bilancio dell'Unione e non determina neppure gravi distorsioni della concorrenza tra gli Stati membri. D'altro canto, sembra che l'argomento addotto dall'avvocato generale Kokott, secondo cui il principio fondamentale dell'Unione di tutela del legittimo affidamento deve essere applicato allo stesso modo, che sia attuato dalle autorità dell'Unione o degli Stati membri, sembra deporre a favore dell'applicazione esclusiva del principio di tutela del legittimo affidamento di

diritto dell'Unione, per cui non resterebbe spazio per l'applicazione dello stesso principio di diritto nazionale.

- 11 Alla luce delle considerazioni che precedono non è priva di ragionevoli dubbi la questione, se il diritto dell'Unione osti a che si valuti sulla base del principio di tutela del legittimo affidamento ai sensi del diritto nazionale se un organo amministrativo nazionale abbia creato un affidamento in violazione di una disposizione di diritto dell'Unione e abbia dunque agito illegittimamente ai sensi del diritto nazionale, non rimborsando il danno conseguentemente subito dal soggetto, qualora il soggetto non possa invocare con successo il principio di tutela del legittimo affidamento di diritto dell'Unione, trattandosi di una precisa disposizione di un atto normativo dell'Unione. Atteso che l'interpretazione del diritto dell'Unione su questo punto è necessaria per risolvere la controversia dinanzi ad esso pendente, il giudice del rinvio si rivolge alla Corte con la questione pregiudiziale precedentemente formulata.

DOCUMENTO DI LAVORO